

6. Le Parti garantiscono che tutte le informazioni classificate scambiate saranno utilizzate solo per gli scopi ai quali sono state specificamente destinate, nell'ambito e con le finalità del presente Accordo.

7. Il trasferimento a terze Parti/Organizzazioni internazionali di informazioni classificate, acquisite nel contesto della cooperazione nel campo dei materiali per la Difesa prevista dal presente Accordo, è soggetto alla preventiva approvazione scritta dell'Autorità competente per la sicurezza della Parte originatrice.

8. Ferma restando la immediata vigenza delle clausole contenute nel presente articolo, ulteriori aspetti di sicurezza concernenti le informazioni classificate, non contenuti nel presente Accordo, saranno regolati da uno specifico Accordo generale di sicurezza che verrà stipulato dalle rispettive Autorità competenti per la sicurezza o da Autorità designate a tale scopo dalle Parti.

Art. 9.

Risoluzione delle controversie

Qualsiasi controversia risultante dall'interpretazione o dall'applicazione del presente Accordo sarà risolta esclusivamente mediante consultazioni e negoziati tra le Parti, attraverso i canali diplomatici.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione dell'ultima delle notifiche scritte con cui ciascuna Parte informerà l'altra, attraverso i canali diplomatici, dell'espletamento delle rispettive prescritte procedure nazionali per l'entrata in vigore del presente Accordo.

2. Il presente Accordo rinnoverà il precedente Accordo, sottoscritto l'11 giugno 2002 ed entrato in vigore il 21 giugno 2004.

Art. 11.

Protocolli aggiuntivi, emendamenti, revisioni e programmi

1. Con il consenso di entrambe le Parti, sarà possibile stipulare protocolli aggiuntivi in ambiti specifici della cooperazione in materia di Difesa che coinvolgano organi militari e civili, nei termini del presente Accordo.

2. I protocolli aggiuntivi, che saranno negoziati tra le Parti, saranno redatti in conformità con le procedure nazionali e saranno limitati agli scopi del presente Accordo senza interferire con le rispettive normative nazionali.

3. I programmi di sviluppo che attueranno il presente Accordo o i relativi protocolli aggiuntivi saranno messi a punto, sviluppati ed eseguiti dal personale autorizzato dal Ministero della difesa della Repubblica italiana e dal Ministero della difesa del Regno hascemita di Giordania/Quartier generale delle Forze armate giordane, su basi di interesse reciproco, in stretto coordinamento con il Ministero degli affari esteri e con le Autorità competenti per la sicurezza per gli aspetti relativi alle informazioni classificate di entrambi i Paesi, per quanto di loro competenza.

4. Il presente Accordo potrà essere emendato o rivisto con il reciproco consenso delle Parti, tramite uno Scambio di note, attraverso i canali diplomatici.

5. I protocolli aggiuntivi, gli emendamenti e le revisioni entreranno in vigore secondo le modalità indicate nell'art. 10 (Entrata in vigore) del presente Accordo.

Art. 12.

Durata e termine

1. Il presente Accordo rimarrà in vigore per un periodo di cinque anni e verrà automaticamente rinnovato per successivi periodi di un anno a meno che una delle Parti comunicherà la propria intenzione di denunciarlo attraverso una notifica scritta; in questo caso, l'Accordo cesserà i propri effetti dopo novanta giorni dalla ricezione della citata notifica.

2. La cessazione del presente Accordo non influirà sui programmi e le attività in corso previste dallo stesso, se non diversamente concordato tra le Parti.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine dai rispettivi Governi, hanno sottoscritto il presente Accordo.

Fatto a Roma il 29 Aprile 2015 in due originali, entrambi nella lingua italiana, araba ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso ogni divergenza di interpretazione, prevarrà il testo in lingua inglese.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA
Il Ministro della Difesa
Roberta PINOTTI

PER IL GOVERNO DEL
REGNO HASCEMITA DI GIORDANIA
Consigliere di Sua Maestà il Re per gli
Affari Militari Capo di Stato Maggiore delle
Forze Armate Giordane
Generale Marshal M. AL-ZABEN

Roberta Pinotti

M. Al-Zaben

